

LEGGE 25 marzo 1986, n. 85⁽¹⁾

Norme in materia di armi per uso sportivo

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 aprile 1986, n. 77.

1. ⁽²⁾

⁽²⁾ Sostituisce il primo periodo del sesto comma dell'art. 10, L. 18 aprile 1975, n. 110.

2. 1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI ⁽³⁾.

2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive ⁽⁴⁾.

3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova è redatto un apposito elenco ^{(5) (6)}.

⁽³⁾ Comma così sostituito dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121.

⁽⁴⁾ Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121.

⁽⁵⁾ Comma così sostituito dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121.

⁽⁶⁾ Il presente articolo era stato sostituito dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

3. Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva.